



Semplificazione, mancata comunicazione Pec a Ordine sanzionata con sospensione dall'Albo

RiFday - Luglio 20, 2020 0 Comment

Roma, 20 luglio - Semplificazione e rafforzamento dell'utilizzo esclusivo della Pec, la posta certificata elettronica, e del domicilio digitale nei rapporti tra le imprese, i professionisti e la pubblica amministrazione, obbligo di comunicare il domicilio legale entro il 1° ottobre 2020, sanzioni per i domicili digitali inattivi e diffida al professionista che non comunichi il domicilio digitale.

Queste alcune delle misure del Decreto Semplificazione decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 pubblicato in pari data sul supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta ufficiale e già in vigore da venerdì 17 luglio 2020. Si tratta di disposizioni finalizzate a portare a termine la piena digitalizzazione della P.A., ridurre le spese e rendere più efficienti e semplici la spedizione e la ricezione telematica, nonché l'archiviazione digitale della corrispondenza tra imprese, professionisti e le amministrazioni pubbliche.

Tra i suoi 65 articoli (cresciuti di numero rispetto al testo approvato "salvo intese" dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio), il provvedimento ne contiene uno (l'art. 37) che è espressamente dedicato alle *Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti* e che riguarda in via diretta anche i farmacisti, che sono tenuti a comunicare all'Ordine professionale di appartenenza il proprio domicilio digitale, ovvero il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

La mancata ottemperanza dell'obbligo può essere sanzionata con la sospensione dell'iscrizione all'albo professionale, previa diffida dell'Ordine (anch'essa obbligatoria). Questa il testo della disposizione, contenuta nel I comma dell'art. 37: *"Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio"*.

Lo stesso comma, poco più avanti, dettaglia anche i rischi a carico dello stesso Ordine, che, in caso di *"omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*, può essere sciolto e commissariato dal Ministero vigilante.